



21752/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ESENTI

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Presidente -

Dott. MARINA MELONI

- Consigliere -

Dott. CLOTILDE PARISE

- Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Rel. Consigliere -

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 15/07/2020 - GI

R.G.N. 5391/2019

Ron 21752
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5391-2019 proposto da:

VW

, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO, 38,
presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MAIORANA, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

SA

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 7796/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il
07/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

in caso di diffusione del
presente provvedimento
ovvero le generalità o
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 10
del D.Lgs. n. 235/01, in quanto
disposto d'ufficio
☒ a richiesta di parte
☐ a imposizione della legge

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. WV ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza n. 7796/2018 con cui la corte di appello di Roma aveva rigettato l'impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del tribunale di Roma che, dichiarata la separazione personale tra i coniugi ed assegnata la ex casa coniugale alla moglie, AS, aveva posto a carico del padre, per quanto in questa sede ancora rileva, un contributo al mantenimento dei figli A, minore, ed E, maggiorenne e non autosufficiente, di euro 250,00 mensili.

2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 143, 147, 148, 315-bis e 337 ter c.c. per avere la corte di merito fissato un contributo al mantenimento dei figli non strettamente necessario a realizzare il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter, quarto comma, c.c. e tanto, senza valutare economicamente: la disponibilità della quota della casa coniugale attribuita alla moglie; gli effettivi bisogni dei figli; la predominanza del reddito del genitore collocatario; la condizione di disabilità ed incapacità lavorativa del genitore obbligato.

3. Il motivo è inammissibile perché sotto la dedotta violazione di legge esso è volto ad una non consentita, in sede di legittimità, diretta rivisitazione del merito della vicenda in esame (in termini: Cass. SU' 27/12/2019 n. 34476) già apprezzato dalla corte di appello con riferimento ai dati fattuali integrati dai redditi e le disponibilità immobiliari dei coniugi, le esigenze dei figli ed i tempi di loro permanenza presso il padre nonché la valenza dei compiti domestici e di cura incombenti esclusivamente sulla madre, evidenze diversamente dedotte in ricorso con conseguente scivolamento nel merito.

Resta ferma, nel resto, nella decisione impugnata la corretta applicazione del principio secondo il quale *“A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore deve osservarsi il principio secondo il quale ciascuno dei coniugi ha l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e gli elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, sono il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei*

compiti domestici e di cura da loro assunti" (Cass. n. 17089 del 10/07/2013; Cass. n. 4811 del 01/03/2018).

4. Con il secondo motivo si fa valere la violazione degli artt. 315-bis e 337-ter c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'omessa valutazione dell'integrazione del reddito familiare della resistente derivante dagli introiti percepiti dal figlio L l'altro maggiorenne, pari ad euro 900 mensili.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando in ricorso l'indicazione circa la tempestiva allegazione nel giudizio di merito della circostanza di cui si lamenta l'omesso esame.

Nella premessa che l'eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 380-bis, comma 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di "ratio" - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 28/11/2018) e che quindi non rilevi a tal fine la memoria in atti, è generico il motivo con cui si denunci l'omessa pronuncia senza poi individuarsi, con puntualità, i contenuti dell'atto difensivo, nella specie l'appello, che sarebbero mancati nella valutazione del giudice del merito (Cass. n. 6014 del 13/03/2018).

5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 147, 148, 315-bis e 337 ter c.c. La corte di merito non aveva accolto la domanda di accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne E , di anni 27, a percepire l'assegno di mantenimento che avrebbe dovuto valutarsi con rigore crescente in rapporto all'età del beneficiario ed in ragione della compatibilità del perseguimento del progetto educativo e di formazione sotteso all'accertato obbligo, alle condizioni economiche dei genitori e tanto in violazione, anche, del principio di solidarietà nelle formazioni sociali.

Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e tanto in applicazione del principio per il quale, *"l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa, "ipso facto", con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato*

svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso" (Cass. n. 19589 del 26/09/2011).

Si tratta di principio pienamente osservato nella sentenza impugnata che ha rilevato la mancata prova da parte del genitore della colpevole inerzia del figlio maggiorenne, nell'ulteriore rilievo che *"la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'arente diritto"* (Cass. n. 5088 del 05/03/2018 n. 12952 del 22/06/2016), evidenze in siffatti termini non dedotte.

6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.

Contributo esente (art. 10, comma 2, d.P.R. 115/2002).

Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 15 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Scaldaferri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 9 OTT. 2020



Il Funzionario
Cinzia M. 2020

Quirino